

## **Articolo X**

1. Ai fini della piena operatività della delibera dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 111 del 20 dicembre 2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, relativa alla introduzione della nuova procedura di verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per l'affidamento dei contratti pubblici, i termini per l'adozione degli adempimenti connessi alla introduzione dell'AVCPASS, Authority Virtual Company Passport, sono posticipati a far tempo dal 1 gennaio 2015.

### **Motivazioni**

Dal primo gennaio 2014 è entrato ufficialmente (ma non di fatto) in vigore il sistema del cosiddetto AVCPass nel comparto delle gare di appalto e dei lavori pubblici.

L'introduzione di questa procedura (che certamente è auspicabile sotto il profilo della digitalizzazione degli adempimenti e che consente alle stazioni appaltanti di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario dei concorrenti alle gare d'appalto in via telematica), rischia, come spesso accade in Italia, di generare una ricaduta difficilmente sostenibile dal mondo produttivo e della certificazione.

Il modo in cui tale adempimento sta calando nel mercato ed una generale scarsa informazione/formazione sul tema, coinvolgendo migliaia di imprese che lavorano con le pubbliche amministrazioni, necessiterebbe, a nostro avviso, di una riflessione sulle modalità per la sua introduzione, prevedendo, quanto meno, un periodo di proroga della sua entrata in vigore, anche al fine consentire un ripensamento delle stesse modalità di funzionamento, da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici attraverso una applicazione modulare dell'obbligo dell'utilizzo del AVCPass.

Peraltro, analoghe incertezze si riscontrano sul fronte degli organismi di certificazione per i quali scatterebbe l'obbligo di caricamento su banca dati dei certificati SGQ.

E' auspicabile, pertanto che l'introduzione obbligatoria del nuovo regime fosse, oltre che posticipata di almeno un anno per consentire una fase di messa a punto e test del sistema e ovviamente dare più tempo al mercato di adeguarsi e di fare una corretta e precisa informazione su un obbligo che, a tutt'oggi, è a molti purtroppo sconosciuto e che, pur non comporta sanzioni, può escludere l'impresa dalla gara.